

FRANCIA***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2024-6 RIP dell'11 aprile 2024, Proposta di legge che mira a riformare l'accesso degli stranieri alle prestazioni sociali**

15/04/2023

Il *Conseil constitutionnel* ha esaminato una proposta di legge su cui una minoranza parlamentare – composta di deputati e senatori del partito di destra *Les Républicains* – cercava di avviare il procedimento per l'organizzazione di un *referendum* a iniziativa condivisa (*référéndum à initiative partagée*). Scopo dell'iniziativa referendaria era recuperare alcune disposizioni della [legge n. 2024-42 del 26 gennaio 2024](#) (legge per il controllo dell'immigrazione e il miglioramento dell'integrazione), dichiarate incostituzionali, per la loro natura di *cavaliers législatifs*, con la [decisione n. 2023-863 DC](#) del *Conseil* (si v. questa [segnalazione](#)). La proposta di legge mirava, fra l'altro, a introdurre il requisito di cinque anni di soggiorno legale per l'erogazione di diverse prestazioni sociali, a escludere gli stranieri irregolari da riduzioni tariffarie sui mezzi di trasporto e a sostituire – ancora nei confronti degli stranieri irregolari – l'assistenza sanitaria di Stato con una nuova assistenza sanitaria di emergenza.

L'art. 45-2 dell'*ordonnance* n. 58-1067 del 7 novembre 1958 chiede al *Conseil* di verificare, in primo luogo, che la proposta di legge sia stata effettivamente presentata da almeno un quinto dei membri del Parlamento; in secondo luogo, che alla data di deposito del ricorso il suo oggetto rispetti le condizioni di cui ai commi terzo e sesto dell'art. 11 della Costituzione; e, in terzo luogo, che nessuna disposizione della proposta di legge sia contraria alla Costituzione.

Il *Conseil* ha riconosciuto che l'iniziativa è stata effettivamente presentata da un numero sufficiente di deputati e di senatori. Quanto all'oggetto, la proposta soddisfa i requisiti posti all'art. 11 della Costituzione, poiché verte su una riforma relativa alla politica sociale della Nazione. Subito dopo, il *Conseil* ha verificato la costituzionalità delle disposizioni contenute nella proposta di legge.

Il decimo e l'undicesimo comma del preambolo alla Costituzione del 1946 esigono che i poteri pubblici realizzino una politica di solidarietà nazionale nei confronti delle persone svantaggiate. Il legislatore può adottare disposizioni specifiche per gli stranieri, ma deve rispettare le libertà e i diritti fondamentali riconosciuti a tutti coloro che risiedono sul territorio della Repubblica. Le scelte del legislatore, inoltre, devono assicurare una conciliazione con l'obiettivo di valore costituzionale della tutela dell'ordine pubblico. Infine, gli stranieri che risiedono in Francia in maniera stabile e regolare godono dei diritti all'assistenza sociale. Sebbene il legislatore possa subordinare l'accesso a talune prestazioni alla durata della residenza o dell'attività professionale svolta in Francia, «tale durata non potrebbe privare quelle esigenze di garanzie legali» (par. 12).

Sulla base di queste considerazioni, la disposizione del progetto di legge che prevede requisiti temporali legati alla durata del soggiorno in territorio francese o allo svolgimento di un'attività professionale reca un pregiudizio sproporzionato alle esigenze appena citate ed è perciò contraria alla Costituzione. In virtù dell'incostituzionalità di questa disposizione, la proposta di legge non soddisfa il terzo criterio enunciato all'art. 45-2 dell'*ordonnance* n. 58-1067.

La decisione è consultabile a questo [link](#); *qui*, invece, è consultabile il comunicato stampa.

Giacomo Delledonne